

SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per il Lazio (di seguito denominato Inail), codice fiscale e partita IVA 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Via Nomentana n.74 Roma, rappresentato dal dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli in qualità di Direttore regionale

e

lo Studio dentistico _____ (di seguito denominato STUDIO) sito
in _____ codice fiscale _____ partita
IVA _____ con sede legale in Via _____,
PEC _____, rappresentata da _____ in qualità di
titolare.

Premesso che

- l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n.67 dispone che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- l'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, prevede che l'INAIL può provvedervi, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'art. 2 comma 1 dell'Accordo Quadro del 2 febbraio 2012 stipulato tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce le modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL a infortunati sul lavoro e tecnopatici;
- la delibera del CDA dell'INAIL del 14 dicembre 2021 n. 404 approva il nuovo "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" in favore degli infortunati sul lavoro/tecnopatici;
- è indiscussa l'utilità delle prestazioni odontoiatriche sia di natura curativa/protesica erogate agli infortunati e tecnopatici, sia di natura medico-legale rese dall'Istituto;
- non sono presenti all'interno delle strutture INAIL della regione Lazio professionalità e strumentazioni adeguate a garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche;

- è stato adottato il "Nomenclatore e tariffario ANDI 2009" che costituisce parte integrante della convenzione (all.n.1);

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1-Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici in carico alle Sedi INAIL del territorio regionale delle prestazioni riabilitativo/protesiche di natura odontoiatrica correlate a eventi tutelati, per il cui corrispettivo economico - a esclusivo carico dell'INAIL - si fa riferimento al Tariffario ANDI 2009 (allegato 3) che lo STUDIO indica espressamente di accettare.

La convenzione ha per oggetto le seguenti attività:

a) visita con Relazione scritta contenente:

- Esame obiettivo odontoiatrico completo e anamnesi odontoiatrica;
- Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel soggetto e attribuite all'evento di competenza dell'Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini radiografiche;
- Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto. Per i casi di particolare complessità il parere dovrà essere corredato di documentazione iconografica;
- Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche individuate e correlate all'evento tutelato, illustrando all'assistito la più adeguata soluzione tecnica ed informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di competenza INAIL, con indicazioni sul cronoprogramma necessario alla realizzazione del piano;
- Preventivo delle spese di cure/protesizzazione, redatto secondo le voci del tariffario ANDI 2009 (allegato 3);

b) Effettuazione diretta delle protesizzazioni/cure autorizzate sulla base del tariffario ANDI 2009, con garanzia di presa in carico dell'assicurato, a seguito di impegnativa rilasciata da INAIL.

Per le prestazioni a) e b) è riconosciuta e garantita ad ogni assistito, in base al principio di libertà di scelta terapeutica, l'individuazione dello STUDIO tra quelli convenzionati oppure, sulla base della fiducia, tra quelli che operano sul mercato. Pertanto, la

sottoscrizione della convenzione non costituisce per gli STUDI sottoscrittori garanzia di svolgimento delle attività odontoiatriche di cui alle lettere a) e b).

Al fine di consentire all'INAIL il servizio di erogazione delle cure odontoiatriche/protesizzazioni agli infortunati/tecnopatici, gli STUDI convenzionati potranno eseguire, se richiesto da Inail, anche le seguenti prestazioni:

c) in risposta agli specifici quesiti medico legali posti dal Dirigente medico INAIL, parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato. Per i casi di particolare complessità il parere dovrà essere corredato di documentazione iconografica;

d) esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da odontoiatri e studi convenzionati oppure di fiducia dei pazienti e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni correlabili all'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto;

e) parere tecnico (collaudo o regolarità di esecuzione) sulla rispondenza dei lavori effettuati rispetto al preventivo autorizzato dall'INAIL, sulla qualità dei materiali utilizzati per i lavori e la loro conformità alla normativa vigente, in relazione ai lavori effettuati da altri odontoiatri convenzionati a conclusione della presente procedura, ovvero odontoiatri scelti dall'assistito in quanto di sua fiducia.

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui alle lettere c) d) ed e), l'individuazione dello STUDIO avverrà a cura del dirigente (o di suo delegato) della sede INAIL competente per lo specifico caso, nel rispetto dei principi di rotazione e di alternanza. Saranno esclusi da tale assegnazione gli Studi convenzionati che per il medesimo caso abbiano già effettuato le prestazioni di cui alle lettere a) e b).

Ciò premesso, la sottoscrizione della convenzione non costituisce per gli STUDI sottoscrittori garanzia di svolgimento delle attività odontoiatriche.

2-Modalità di erogazione delle prestazioni

Prestazioni di cui al punto 1 lettere a) e b)

Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa da parte della Sede INAIL competente e prenotazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL/paziente con la struttura odontoiatrica.

Lo STUDIO si impegna a erogare la prima visita odontoiatrica richiesta, nel corso della quale verranno effettuate le radiografie e le fotografie necessarie per documentare il quadro clinico obiettivo, entro 5 giorni dalla richiesta di cui all'impegnativa Inail emessa con mod. 127i; inviare alla sede Inail una relazione clinica scritta provvista delle immagini di cui sopra, unitamente al piano cure e al preventivo di spesa (secondo le voci tariffarie previste all'allegato 3), entro 5 giorni dalla visita odontoiatrica.

L'INAIL (Sede territoriale competente) valuterà, una volta ricevuto, ed approverà il progetto riabilitativo e il preventivo collegato (punto 1 lettera a).

Lo STUDIO si impegna a dare inizio al progetto approvato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa da parte della Sede INAIL competente, salvo giustificati motivi di impedimento rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica dello stesso dichiarate nel progetto.

Le prestazioni autorizzate saranno rese esclusivamente a seguito di apposita impegnativa rilasciata dalla Sede INAIL competente.

Qualora l'odontoiatra dello Studio convenzionato ravvisi nel corso dei trattamenti la necessità di prestazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL queste dovranno essere motivate con relazione scritta senza ulteriori oneri a carico dell'Istituto e potranno essere erogate solo previa ulteriore autorizzazione da parte della Sede INAIL competente.

Prestazioni di cui al punto 1 lettere c) d) e)

Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa (127I) da parte della Sede INAIL competente e, se necessaria la visita, con prenotazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL-con la struttura odontoiatrica.

Le stesse dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa emessa dall'INAIL e concludersi con il rilascio della relazione da trasmettere via PEC all'INAIL (Sede territoriale competente) entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Per tutte le prestazioni di cui al punto 1) del presente avviso, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini e alle condizioni indicate sarà applicata la penale dell'1% sul totale della fattura, fatti salvi giustificati motivi di impedimento del rispetto dei termini.

3-Requisiti

I requisiti richiesti agli STUDI per la sottoscrizione delle convenzioni, a pena di esclusione, sono:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- b) rispetto delle norme ordinistiche e di legge;
- c) ubicazione dello studio/ambulatorio in cui verranno fornite le prestazioni oggetto della convenzione nel territorio regionale;
- d) dotazione di apparecchiature radiologiche idonee a formulare corretta diagnosi (clinica - medico legale) e conseguenti protocolli riabilitativi e strumentazione fotografica atta a documentare i lavori eseguiti;
- e) possesso della regolarità contributiva come da attestazione DURC;

f) rispetto delle norme in materia di sicurezza e di radioprotezione;

g) possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a norma, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), in corso di validità, che garantisca la copertura per danni arrecati a terzi, compresi i pazienti, per morte, lesioni personali e danni materiali conseguenti all'esercizio dell'attività odontoiatrica. La copertura deve estendersi anche ai danni derivanti da condotte poste in essere da soggetti per i quali lo STUDIO risulti responsabile, ai sensi della normativa vigente sulle professioni sanitarie, fatta eccezione per i collaboratori medici, odontoiatri e igienisti dentali qualora provvisti di autonoma polizza di responsabilità civile professionale.

Nel caso in cui lo STUDIO dichiari la disponibilità a eseguire interventi di implantologia, tale attività deve essere espressamente inclusa nella copertura assicurativa.

La polizza deve coprire integralmente tutte le prestazioni odontoiatriche erogate, incluse implantologia e odontoiatria estetica.

h) pagamento del premio per le polizze assicurative RC professionale di cui alla precedente lettera g) risultante da quietanza che attesti anche la durata della copertura assicurativa che dovrà essere vigente alla data di scadenza del presente avviso;

i) assenza di stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposizione a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale;

j) assenza, in capo al legale rappresentante/titolare/i dello STUDIO, di condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

Detti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dell'Avviso pubblico e permanere, a pena di risoluzione, per tutta la durata della convenzione; gli STUDI devono comunicarne, via PEC, ogni variazione.

L'ambulatorio dove viene esercitata la professione dovrà essere privo di barriere architettoniche e la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere resa dal legale rappresentante/ titolare/i dello STUDIO.

4-Garanzia dei materiali e dei manufatti

I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva UE 2017/745 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

5 -Garanzia sulle Prestazioni Odontoiatriche

Lo STUDIO garantisce l'efficacia e la durabilità delle prestazioni odontoiatriche eseguite nell'ambito della presente convenzione, senza oneri aggiuntivi per l'INAIL. La garanzia si applica per la durata di cinque anni a corone, protesi fisse in ceramica e impianti dentali in titanio; tre anni per otturazioni, ricostruzioni dentali e protesi mobili.

La validità della garanzia è subordinata all'effettuazione di visite di controllo semestrali presso lo STUDIO convenzionato e al rispetto delle indicazioni terapeutiche e igieniche fornite. Eventuali interventi successivi, effettuati senza autorizzazione su lavori garantiti, non saranno coperti.

In caso di problematiche riconducibili a difetti di esecuzione, lo STUDIO si impegna a eseguire la riparazione o sostituzione senza costi per l'INAIL o l'assistito. Il paziente riceverà un documento attestante la prestazione eseguita e la relativa copertura in garanzia, da esibire in caso di necessità.

La copertura della garanzia è esclusa in caso di danni causati da traumi, patologie sopravvenute o negligenza del paziente. Il mancato rispetto delle condizioni di validità comporta la decadenza della garanzia.

Gli obblighi di garanzia decorrono dalla data di completamento della prestazione e restano validi per il periodo specificato per ciascuna tipologia di trattamento, indipendentemente dalla durata della convenzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo, l'INAIL si riserva la facoltà di sospendere o risolvere la convenzione con lo STUDIO, previa comunicazione scritta e motivata.

6-Corrispettivi delle prestazioni

Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio, all'allegato tariffario ANDI 2009 (*allegato 3*), ad eccezione delle seguenti prestazioni:

- visita odontoiatrica con predisposizione di relazione, piano terapeutico riabilitativo e conseguente preventivo (€ 80,00 oltre IVA ove prevista) di cui al punto a)
- visita odontoiatrica con relazione, senza predisposizione di piano terapeutico riabilitativo e conseguente preventivo (€ 60,00 oltre IVA ove prevista) di cui ai punti c) - d)
- relazione esclusivamente sugli atti di cui al punto c) (€ 50,00 oltre IVA ove prevista)
- relazione di collaudo dei lavori (€ 40,00 oltre IVA ove prevista).

In caso di aggiornamento del tariffario ANDI 2009 o di emanazione del tariffario Inail gli importi relativi alle prestazioni potranno essere oggetto di adeguamento anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, con onere di comunicazione delle variazioni in capo all'Istituto e ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art 12 da parte dello studio professionale/struttura sanitaria.

Si precisa che l'eventuale tariffario Inail prevarrà su quello Andi anche in caso di intervenuto aggiornamento di quest'ultimo.

I compensi per le visite specialistiche con relativa relazione e progetto riabilitativo e i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da odontoiatri di fiducia dell'assicurato ovvero da altri odontoiatri convenzionati con relazione conclusiva, facendo riferimento a prestazioni con finalità di natura medico-legale, sono assoggettabili ad IVA come da legge (attualmente con l'aliquota del 22%).

Per le prestazioni di natura sanitaria e finalità diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa i corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (€ 2.00) se superiori a € 77,47 (settantasette/47), salvo modifiche di legge.

Gli STUDI non potranno richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL per le cure/attività autorizzate.

Per le prestazioni di cui al punto 1 lettere a) c) d) e) gli STUDI trasmetteranno all'INAIL (Sede territoriale competente) via PEC la relazione attestante le prestazioni richieste e le eventuali ulteriori procedure diagnostiche suppletive eseguite con le relative motivazioni (ad esempio test di vitalità, indagini radiografiche). Per tutte le predette attività, ricevuto il benestare amministrativo dall'INAIL, emetteranno la relativa fattura.

Per le prestazioni di cui al punto 1 lettera b) gli STUDI trasmetteranno all'INAIL via PEC comunicazione di termine delle cure/protesizzazioni autorizzate per singolo assistito. L'INAIL effettuerà il collaudo delle prestazioni autorizzate per mezzo dei propri Dirigenti medici anche sulla scorta dei pareri tecnici richiesti, entro 20 giorni dalla predetta comunicazione di conclusione delle cure. L'esito del collaudo verrà immediatamente comunicato allo STUDIO convenzionato e, se positivo, consentirà l'emissione della fattura da parte dello stesso attenendosi, per quanto autorizzato, a codici e voci del tariffario ANDI 2009 (allegato 3).

Le fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI) non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero del caso e il numero dell'impegnativa.

L'INAIL in ragione della complessità del controllo in fattura della corrispondenza tra prestazioni autorizzate ed erogate per ciascun assistito, provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'INAIL.

7-Durata – risoluzione- recesso

La convenzione stipulata decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il 31 dicembre 2028 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

L'INAIL potrà disporre la risoluzione della convenzione qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo allo STUDIO dei requisiti di cui al punto 3, in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni, ferma restando la conclusione di quelle in corso, salvo diverso avviso dell'INAIL, e nelle altre ipotesi previste dalle disposizioni vigenti.

A entrambe le parti viene concessa la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 90 giorni. Resta fermo l'impegno per lo STUDIO di portare a termine le prestazioni in corso, salvo diverso avviso dell'INAIL.

8-Manleva

Gli STUDI assumono in proprio e per la durata della convenzione ogni responsabilità per danni causati a terzi, compresi i clienti, per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose nell'esercizio sia dell'attività professionale di odontoiatra sia delle prestazioni oggetto della convenzione, compresi gli interventi di implantologia se indicati nell'offerta. Assumono in proprio ogni responsabilità anche per i danni derivanti da comportamenti posti in essere da persone delle quali lo STUDIO debba rispondere ai sensi della normativa vigente sull'esercizio delle professioni sanitarie con esclusione dei collaboratori medici, odontoiatri e igienisti dentali, pur se dipendenti, se intestatari di autonoma polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. Si impegnano a produrre copia della polizza assicurativa in corso di validità di cui al punto 3, lettera g), e dell'ultima quietanza di pagamento onorata di cui al punto 3 lettera h). La predetta polizza dovrà essere intestata allo STUDIO, se società, ovvero al professionista singolo o ai professionisti associati, se studio professionale o associato. Restano in ogni caso a carico degli STUDI i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

9- Salute e sicurezza sul lavoro

Gli STUDI garantiscono che, nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e, in tema di radio protezione, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.

10-Trattamento dei dati personali e sensibili

Gli STUDI, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Gli STUDI si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

11-Consenso informato al trattamento

Gli STUDI si impegnano ad acquisire analitico consenso informato dall'utente, scritto quando previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni), la cui copia dovrà essere inviata alla sede INAIL richiedente la prestazione.

Prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegnano ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

12-Codice etico comportamentale

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 e al Codice di comportamento INAIL (allegato 8), consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione. Gli STUDI si impegnano a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (allegato 6).

13-Imposta di bollo

La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Inail – Direzione regionale Lazio
il Direttore regionale
dott. Domenico Cosimo Damiano Principalli

Per
il legale rappresentante
.....